



PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE – SERVIZIO ACQUA SUOLO RIFIUTI

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Uffici: Palazzo Franceschini - Folco, Contrà San Marco, 30 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Prot. n. 13616/AMB

Vicenza, 24/02/2014

Oggetto: Trasmissione provvedimento n. Reg. 31/Servizio Suolo Rifiuti/2014 del 11/02/2014

Ditta: D.R.G.M. Metalli SRL

Sede legale e impianto: Via della Tecnica,20 in comune di Montecchio Maggiore (VI).

TRASMISSIONE VIA TELEMATICA

Al SUAP del comune di Montecchio Maggiore

Con la presente si trasmette in allegato il provvedimento dirigenziale evidenziato in oggetto per gli adempimenti di competenza.

Si chiede cortesemente di informare questo Servizio dell'avvenuta consegna / trasmissione dello stesso alla ditta.

Si ricorda che il provvedimento in oggetto deve essere trasmesso anche a:

- Comune di Montecchio Maggiore (VI)
- Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV di Vicenza.


L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Per Il Responsabile del Servizio Acqua Suolo Rifiuti

Dott. Ing. Alberto Piccoli

F.to Ing. Filippo Squarcina





PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO- SERVIZIO ACQUA SUOLO RIFIUTI

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA

Uffici: Palazzo Franceschini – Folco, Contrà S. Marco 30 – 36100 VICENZA

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

N° Registro / Servizio Suolo Rifiuti / 14 del Prot. n. _____

OGGETTO: Ditta **D.R.G.M. METALLI SRL** con sede legale e operativa in via Della Tecnica, 20 in Comune di Montecchio Maggiore; D.lgs 152/2006 e s.m.i.; D.M. 05.02.98 e s.m.i..

Variatione dell'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato al numero 29.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- 1) alla ditta **D.R.G.M. METALLI SRL** con sede legale e operativa in via Della Tecnica, 20 in Comune di Montecchio Maggiore, con provvedimento n.111/Servizio Suolo Rifiuti/13 del 24.07.2013 prot. n. 54412, è stata rinnovata l'iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato istituito ai sensi della medesima norma al n. **29**, per i punti 3.1 (R13–R4), 3.1(R13), 3.2 (R13–R4), 3.2(R13), 4.1 (R13) e 5.6 (R13) dell'Allegato 1 – suballegato 1 del D.M.A. 05.02.98 e s.m.i., con validità fino al 09.06.2018;
- 2) con nota del 05.12.2013, trasmessa dal SUAP del Comune di Montecchio Maggiore a mezzo PEC del 06.12.2013, acquisita agli atti con prot. n. 88218/2013, è stata recepita la comunicazione presentata dalla ditta D.R.G.M. METALLI SRL, inerente l'introduzione di un'ulteriore tipologia di rifiuti, in particolare: *"la tipologia 9.1 dell'Allegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii., unicamente per il rifiuto C.E.R 150103 (imballaggi in legno), per una quantità annua di 60 t/annuo e una capacità massima di stoccaggio (messa in riserva) di 2 t"*;
- 3) con nota del 19.12.2013, trasmessa a mezzo PEC del 30.12.2013 (acquisita agli atti con prot. n. 28/2014), il SUAP del Comune di Montecchio Maggiore ha trasmesso le proprie osservazioni allegando le risultanze dell'Ufficio Edilizia Privata e dell'Ufficio Urbanistica;
- 4) in data 22.01.2014 con prot. n. 4908 questo Servizio ha comunicato l'avvio di procedimento ai sensi della L. 241/90, ha preso atto delle osservazioni del SUAP del Comune di Montecchio Maggiore ed ha comunicato di restare in attesa di quanto richiesto dal Suap alla Ditta;



- 5) con nota del 20.01.2014, trasmessa dal SUAP del Comune di Montecchio Maggiore a mezzo PEC del 22.01.2014, acquisita agli atti con prot. n. 5347/2014, la ditta ha presentato le integrazioni richieste;

- CONSIDERATO che la ditta risulta aver prestato, per gli stoccaggi a servizio dell'impianto, una polizza fidejussoria n. 25619 del 26.05.2008, con appendice n. UNO del 13.04.2011, emessa dalla società AXA Assicurazioni S.p.A. per un massimale di 14.986,00 € e una polizza per la Responsabilità Civile Inquinamento n. 0040900100693 con la compagnia assicurativa FONDIARIA SAI S.p.A. per un massimale di 3.000.000,00 €;
- DATO ATTO che la comunicazione di cui sopra è stata effettuata per l'attività di cui ai punti 3.1 (R13-R4), 3.1(R13), 3.2 (R13-R4), 3.2(R13), 4.1 (R13), 5.6 (R13) e 9.1 (R13) dell'Allegato 1 – suballegato 1 del D.M.A. 05.02.98 e s.m.i..
- RITENUTO che, per le operazioni di cui ai punti 3.1, 3.2, 4.1, 5.6 e 9.1 dell'Allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98 e s.m.i. oggetto di comunicazione, l'attività di recupero rifiuti è rispondente a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per la modifica dell'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato.
- VISTA l'attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l'anno 2013 come determinati dal decreto ministeriale n. 350 del 21 luglio 1998 per la somma di € 51,65 per l'iscrizione alla classe 6.
- VISTO il D.M.A. 05/02/98 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 3/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la nota della Giunta della Regione Veneto del 19/11/1998 prot. n. 3088/31100;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/20006. Modello concernente la *Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata*”;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2229 del 20/12/2011 e s.m.i.;
- VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5.11.2009 e pubblicato nel BUR della Regione Veneto n. 100 del 08/12/2009 e ss.mm.ii.;
- VISTA la Delibera di Giunta Provinciale n. 19 di Registro e n. 3296 di Protocollo del 25/01/2006.
- VISTI l'art. 19 (sulle competenze della Provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- VISTO lo Statuto Provinciale, adottato con Deliberazione Consiliare del 21.12.1999, nn. 70028/92 ed entrato in vigore il 28.02.2000;

VISTO

il Decreto del Decreto del Commissario Straordinario n. 22 del 20.12.2012 di conferimento degli incarichi dirigenziali.

MODIFICA

l'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato al numero **29** della ditta **D.R.G.M. METALLI SRL** con sede legale e operativa in via Della Tecnica, 20 in Comune di Montecchio Maggiore, per le seguenti operazioni:

Tipologia di cui al D.M. 05/02/98 allegato 1, suball. 1	Q.tà max. di messa in riserva per tipologia (t)	Q.tà max. trattata all'impianto per tipologia (t/anno)	Attività di recupero		Codice C.E.R.	
			Paragrafo D.M. 05/02/98	Sigla R (allegato C parte IV D.Lgs. 152/06)		
3.1	45 PER RIFIUTI RECUPERATI NELLO STESSO IMPIANTO	1.110	3.1.3.c	R13 R4	120102 170405	120199 #####
	91 SOLA MESSA IN RISERVA, RIFIUTI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI DI RECUPERO	420		R13	120101	150104
3.2	59 PER RIFIUTI RECUPERATI NELLO STESSO IMPIANTO	250	3.2.3.c	R13 R4	120103 170401 170407	120104 170402 #####
	19 PER SOLA MESSA IN RISERVA, RIFIUTI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI DI RECUPERO	200		R13	120103	#####
4.1	5	10	4.1.3	R13	101003	#####
5.6	3	10	5.6.3	R13	160214	160216
9.1	2	60	9.1.3	R13	150103	#####

con le seguenti prescrizioni:

Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto per le tipologie in messa in riserva funzionale all'attività di recupero, è pari a 104 tonnellate (tipologie 3.1 e 3.2).

Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto per le tipologie per le quali viene effettuata la sola messa (R13), è pari a 120 tonnellate (tipologie 3.1, 3.2, 4.1, 5.6 e 9.1).

La capacità massima di rifiuti prodotti dall'attività e gestiti in "deposito temporaneo" ai sensi dell'art. 183 lett. bb) del D.lgs 152/2006 e s.m.i. è pari a 2,15 tonnellate di rifiuti non pericolosi.

La capacità massima di trattamento (operazione R 4) dell'impianto deve essere inferiore a 10 t/giorno così come dichiarato dalla ditta nella comunicazione acquisita agli atti con prot. n. 15239/2013 e nella comunicazione acquisita agli atti con prot. n. 88218/2013.

INFORMA CHE

1. Le attività di cui sopra dovranno essere condotte nel rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le condizioni tecniche

previste dal D.M.A. del 05.02.1998 e di quanto comunicato dalla ditta con nota acquisita agli atti con prot. n. 15239/2013 e, da ultimo, con nota acquisita agli atti con prot. n. 88218/2013.

2. Per le tipologie 3.1 e 3.2 le caratteristiche delle materie prime secondarie prodotte dall'attività di recupero rifiuti in oggetto dovranno corrispondere rispettivamente ai requisiti dei punti 3.1.4.c e 3.2.4.c dell'Allegato 1 suballegato 1 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i..
3. La presente iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato scade in data **09/06/2018**. Per garantire la continuità per l'esercizio dell'attività, si invita la ditta a presentare la comunicazione di rinnovo alla Provincia e in copia al Comune e ad Arpav sei mesi prima della data di scadenza sopra indicata, cioè entro il 09/12/2017.
4. Le garanzie finanziarie dovranno essere mantenute aggiornate secondo quanto disposto dalla nuova D.G.R.V. n. 2229 del 20/12/2011 così come modificata dalla DGRV n. 346 del 19.03.2013, in particolare la ditta dovrà trasmettere periodicamente copia delle quietanze dei versamenti dei premi qualora le polizze fossero annuali.
5. In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
 - a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del D.M. 350/98; in caso di mancato o ritardato versamento l'iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad esercitare l'attività;
 - b) a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
 - c) il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per la specifica attività svolta;
 - d) ad adeguarsi a quanto previsto dagli articoli 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - e) nel caso di una eventuale variazione della ragione sociale il legale rappresentante è tenuto a:
 - comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'iscrizione in essere, aggiornando le schede della modulistica nelle quali vanno indicati i dati riferiti all'impresa;
 - a trasmettere tempestivamente, a mezzo posta elettronica certificata:
 - copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della ditta;
 - le garanzie finanziarie aggiornate con la nuova ragione sociale;
 - f) nel caso di un eventuale cambio del legale rappresentante:
 - il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista;
 - il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.;

- il nuovo legale rappresentante è tenuto altresì a controfirmare e presentare le schede in cui vi è l'obbligo nella modulistica vigente di apporre la firma del Titolare/Legale Rappresentante;

- g) al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, emissioni in atmosfera e scarichi idrici;
- h) dove necessario, in base a quanto espressamente previsto dai punti del D.M. 05.02.1998 oggetto dell'attività, la ditta deve altresì verificare la non pericolosità dei rifiuti in ingresso con codici a specchio, così come individuati nell'Allegato C alla GUIDA AL NUOVO ELENCO DEI RIFIUTI – CER 2002 “*Regolamento di attuazione della Decisione della Commissione 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni*”.
6. In base a quanto espressamente previsto dai punti del D.M. 05.02.1998, il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; i referti analitici dovranno essere conservati presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo.
 7. L'attività dovrà essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione nonché con i sistemi e gli impianti indicati nella stessa (il lay-out dell'impianto dovrà essere quello allegato alla nota acquisita agli atti con prot. n. 88218/2013).
 8. Sui rifiuti in sola messa in riserva non potrà essere effettuata alcuna operazione di cernita, selezione, frantumazione ecc..
 9. I rifiuti per cui la ditta effettua unicamente l'operazione R13 non potranno provenire da altri impianti legittimati ad effettuare a loro volta l'operazione R13 in quanto non è ammissibile il passaggio di rifiuti tra più siti che effettuano unicamente l'operazione di messa in riserva R13. La ditta è inoltre tenuta a destinare i rifiuti per cui effettua solo l'attività R13 ad impianti che effettuano l'attività di recupero da R1 a R12, escludendo quindi la possibilità di essere inviati ad ulteriori impianti che operino esclusivamente la messa in riserva. I titoli legittimanti l'attività di recupero degli impianti a cui la ditta invia i rifiuti per i quali effettua esclusivamente l'attività di messa in riserva, dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo.
 10. Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero (R4) dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto all'art. 183, lettera bb) del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.; tali rifiuti dovranno essere classificati con un codice CER del capitolo 19, cioè come “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”.
 11. Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto ed opportunamente separate, così come risulta dalla planimetria allegata alla comunicazione.
 12. La gestione delle aree dedicate all'attività di recupero rifiuti deve risultare dal punto di vista fisico, gestionale ed amministrativo separata dalla gestione delle restanti aree e attività presenti in azienda (commercio metalli), al fine di non creare commistione tra le diverse attività.

13. Le zone di deposito dei rifiuti, dovranno essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e/o il CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
14. Qualora la messa in riserva non venga effettuata per rifiuti individuati dallo stesso codice CER, ma per tipologia così come individuata dai diversi punti del D.M. 05.02.98, cioè raggruppando rifiuti con codici diversi, l'allontanamento ad altri impianti legittimati dovrà essere effettuato con un codice della categoria 19.....
15. La ditta deve essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso, comunque denominati, in materia edilizia, urbanistica, di igiene dell'ambiente, rumore e quant'altro, la cui acquisizione sia necessaria in base alla legge vigente ai fini dell'attività.
16. L'iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico.

Si precisa che sulla base dell'art. 35, comma 3 della L.R. n. 3 del 21.01.2000 resta di competenza comunale la vigilanza sull'attività edilizia connessa all'esecuzione delle opere relative agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e l'adozione di ogni provvedimento connesso.

La presente iscrizione viene trasmessa al SUAP territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al Comune di Montecchio Maggiore ed al Dipartimento Provinciale Arpav.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con firma digitale